



IL DANNO DA FUMO NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ

EUGENIO BENEVENTO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La commercializzazione del tabacco quale attività pericolosa –
3. L'interazione della "scelta di fumare" con la responsabilità per attività pericolosa

1. Inserendosi nel vivace dibattito ha animato negli ultimi anni dottrina e giurisprudenza in tema di risarcibilità del danno da fumo¹, la sentenza in commento² rappresenta uno spartiacque tra il consistente orientamento volto a disconoscere la configurabilità del diritto al risarcimento e la "timida" linea in controtendenza inaugurata dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia sugli obblighi informativi da posizionarsi sui pacchetti delle sigarette, che ha ricondotto la fattispecie nell'orbita dell'art. 2050 cod. civ.³. La Corte di Appello milanese ha, difatti, applicato nella giurisprudenza di merito i principi coniati dalla Suprema Corte nel 2009, con una decisione che aveva rappresentato la prima pronuncia favorevole al riconoscimento della risarcibilità dei danni da fumo attivo,

¹ Sui diversi orientamenti sui danni da fumo si veda PONZANELLI, *Il caso Cipollone: la tutela del fumatore tra normativa federale e statale*, in *Foro it.*, 1992, IV, 502 ss., nonché, dello stesso Autore, *Class action tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici*, *ibidem*, 2000, 449 ss.

² La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1432/16, confermativa del precedente intervento del Tribunale, afferisce alla richiesta risarcitoria formulata dai parenti di una vittima dei danni da fumo, nello specifico del danno da fumo attivo. Precisamente gli eredi Scippa citavano in giudizio la British American Tobacco spa (BAT), in seguito alla morte del de cuius Antonio Scippa. La Corte di Appello Meneghina, come detto, confermava la sentenza del Tribunale e condannava la British American Tobacco a risarcire i predetti eredi della somma complessiva di euro 970.000, comprensiva tra gli altri della somma di euro 60.000 assegnati al de cuius ed euro 4.435 per le spese funerarie.

³ Sentenza Cass. Sez. III 17.12.2009 n. 26516 in *Giur. civ. comm.*, 2010, 660 ss. con nota di D'ANTONIO, *Il danno da fumo e l'art. 2050 cod. civ. scusate il ritardo*.



seppur in modo del tutto collaterale, in quanto facente riferimento alla dicitura “*light*” presente sulle confezioni di sigarette fino all’anno 2003⁴.

Il tema è, dunque, quello della produzione e della vendita dei prodotti del tabacco e dei danni da esso derivanti. A differenza di altri ambiti, nei quali la pericolosità del prodotto ha un contenuto compensativo con vantaggi diretti o indiretti per la collettività, la commercializzazione dei derivati del tabacco, che per decenni ha rappresentato lo *status symbol* di intere generazioni, finendo per diventare l’icona di numerose rappresentazioni cinematografiche, è attività del tutto lecita, ma completamente priva di benefici sociali o individuali, caratterizzata, com’è, da una logica puramente economica.

In tale contesto la Corte di Appello di Milano, dopo aver accertato il nesso causale fra l’assunzione di tabacco e la neoplasia polmonare, ha sentenziato per il riconoscimento del diritto al risarcimento, attraverso un percorso motivazionale che merita attenzione.

2. L’indirizzo esegetico che ha trovato prevalente riscontro nella prassi interpretativa è, come ben noto, univocamente teso ad escludere la produzione e la distribuzione di sigarette tra le attività pericolose di cui all’art. 2050 cod. civ. e, nel contempo, la riconducibilità del fatto ai parametri di cui all’art. 2043 cod. civ.⁵.

Nonostante il riconoscimento che il tabacco, per la sua natura e composizione bio-chimica, contiene una potenziale carica di nocività, si è costantemente sostenuto che i fumatori non perdono il controllo delle proprie capacità decisionali, sicché agli stessi non è inibita la scelta di fumare o non fumare, vale a dire la capacità di discernimento.

⁴ Si veda D’ANTONIO, la saga della tabacco litigation italiana all’indomani di Cass. n. 26516/2009 in Nuova giur. civ. comm., 2, 2015, 185 ss.;

⁵ In questa sede si procede a citare ed ad elencare una serie di sentenze: App. Roma 27 gennaio 2012; Trib. Roma 11 Aprile 2011; Trib. Roma 28 gennaio 2009; Trib. Roma 4 aprile 2008; Trib. Roma 5 dicembre 2007; Trib. Brescia 10 agosto 2005; Trib. Roma 11 aprile 2005; Trib. Napoli 15 dicembre 2004; Trib. Roma 11 febbraio 2005; Trib. Brescia 10 agosto 2005.



Nessun riferimento, seppure indiretto, è fatto alla tutela offerta dall'art. 32 Cost., né vengono presi in considerazione i riflessi condizionanti del processo di assuefazione su cui è copiosa la letteratura medica.

Nel descritto scenario, l'apparato argomentativo della decisione in esame, incentrato sui due parametri codicistici degli artt. 2050 e 1227 c.c., segna una decisa inversione di rotta.

La Corte meneghina ha, *in primis*, inquadrato la fattispecie della produzione e vendita di sigarette nell'orbita applicativa dell'art. 2050 cod. civ., a tenore del quale chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

I prodotti del tabacco – si afferma – non possono accomunarsi a prodotti genericamente difettosi o suscettibili di recare danno al consumatore soltanto a fronte di anomale forme di utilizzazione, ma si tratta di beni che, per loro stessa natura, sono destinati a causare un danno alla salute del fruitore, collegato al tipico e prolungato utilizzo.

Non vi è pericolosità nel momento produttivo del bene, né nell'uso anomalo dello stesso, bensì nell'assunzione ordinaria e costante.

Il carattere della pericolosità, richiesto dall'art. 2050 cod. civ., è, insomma, insito nel prodotto in sé e nel suo consumo.

Pioniera di una esegesi di tal fatta era stata, come detto, la sentenza n. 26516/09 della Suprema Corte, che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla commercializzazione del tabacco ed aveva posto, per la prima volta, il problema del processo informativo su “*un bene di per sé pericoloso per la salute del consumatore*”.



La Corte di merito milanese, nel rimarcare che la pericolosità di un bene non può limitarsi *sic et simpliciter* alla sola attività produttiva, ma deve estendersi anche alla fase finale, afferente l'utilizzo del bene, ha compiuto un ulteriore passo avanti.

Radicalmente disatteso è stato il tentativo di scindere, nell'interpretazione dell'art. 2050 c.c., produzione e utilizzazione. E ciò per l'essenziale ragione che non ha senso produrre un bene se non se ne prevede l'utilizzo: produzione e utilizzo sono due fasi dell'identico procedimento diretto all'immissione in commercio del bene, due facce della stessa medaglia⁶.

Ed qui che si coglie il *novum* della decisione meneghina: l'art. 2050 cod. civ. va letto nel senso che può essere riferito anche solo alla fase di consumo del bene finale di una determinata attività produttiva priva di rischi specifici, perché unitario è il procedimento di produzione e commercializzazione⁷.

Riconosciuta la dannosità insita nel consumo normale e prevedibile del bene – e, al riguardo, la letteratura medica è copiosa – diviene doverosa l'adozione di adeguate misure di protezione, che si traducono nel dovere di informare ed educare il consumatore circa i rischi connessi all'utilizzo.

Di conseguenza, accertato il nesso eziologico tra danno lamentato dalla vittima e consumo dei prodotti da fumo, si innesca la presunzione di responsabilità posta dalla previsione codicistica in capo al produttore, su cui incombe l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare che il danno si concretizzi.

Non si tratta, però, di responsabilità da prodotto difettoso, come definita dalla normativa europea. Come ritenuto dalla Corte, *“un farmaco difettoso è un prodotto che, proprio (e solo) perché è tale, produce effetti dannosi o non produce gli effetti benefici in vista dei quali ne è stata autorizzata l'immissione in commercio; le sigarette e gli altri tabacchi lavorati producono i loro effetti micidiali per la salute umana a prescindere da qualsivoglia difetto, anche se, come di regola accade, sono state prodotte senza difetto alcuno e sono state conservate fino al momento del consumo”*.

⁶ CASCIONE, la responsabilità per danni da fumo, in Seminari di diritto privato comparato, Bari, 2011, 211 ss.;

⁷ D'ANTONIO la Cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è; si veda anche FACCI: Brevi considerazioni in tema da danni da fumo, 1999, 944 ss. e COVUCCI Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore di sigarette, p. 660 ss.;



L'assunto è estremamente chiaro⁸. Qualsiasi prodotto che è difettoso, diventa dannoso. Cosa diversa per le sigarette, che sono dannose in quanto tali, anche se conformi ai migliori standard produttivi.

In sostanza, la nocività della sigaretta è *in re ipsa*, indipendentemente dai processi produttivi.

3. La maggiore criticità in materia di risarcimento del danno da fumo è costituita dalla centralità della condotta del danneggiato e dalla sua scelta “*se fumare o meno*”.

Ed in effetti, la prevalente giurisprudenza non ha mancato di ravvisare un rapporto diretto e continuo tra comportamento colpevole del consumatore e irresponsabilità del produttore di sigarette. La “scelta di fumare” viene, insomma, assimilata ad una sorta di accettazione del rischio.

Ma anche sotto questo profilo, la sentenza in commento si segnala per la sua portata innovativa.

Nel ricostruire le interazioni tra responsabilità da attività pericolosa (art. 2050 c.c.) ed il fatto concorsuale colposo del danneggiato (art. 1227 c.p., che, come noto, prevede una diminuzione del risarcimento “*secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*”), la Corte milanese ha affrancato il diritto al risarcimento dal comportamento del soggetto danneggiato⁹.

Si afferma, in sostanza, che la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. si perfeziona indipendentemente dalla condotta del consumatore. Nella ricostruzione ermeneutica operata dalla sentenza in esame, il comportamento del danneggiato degrada, dunque, ad elemento esterno del paradigma normativo della responsabilità per danni da fumo.

L'attenzione è stata spostata dal comportamento del danneggiato e dalla sua capacità di discernimento al nesso eziologico tra produzione e vendita di tabacchi e l'evento dannoso¹⁰.

In questa prospettiva, la negligenza del danneggiato nell'adozione di misure cautelative volte ad evitare il danno assume rilievo giuridico in un momento successivo, cioè quello della determinazione del *quantum* del risarcimento.

⁸ Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1432/16 considerato in diritto;

⁹ D'ANTONIO il danno da fumo e l'art. 2050 cod. civ.. Si veda anche CAPECCHI, il nesso di causalità: da elemento della fattispecie fatto illecito a criterio di limitazione del risarcimento del danno, Padova, 2005;

¹⁰ IZZO La precauzione nella responsabilità civile, Padova 2004;



Ciò non significa che la condotta del danneggiato non assumi rilevanza alcuna sulla responsabilità, rimanendo oltremodo significativo l'inquadramento del ruolo del fumatore.

A tal proposito, la Corte di Appello opera una fondamentale distinzione tra il consumo di tabacco *ante* 1990 e quello successivo, quasi ad evitare modelli di assoluta deresponsabilizzazione del danneggiato ed al fine di valutare il grado di consapevolezza del rischio che accompagnava la vittima del danno all'atto del consumo del tabacco¹¹.

Intanto si può parlare di apporto causale del danneggiato, purché vi sia piena conoscenza della pericolosità del prodotto e consapevolezza della scelta. Quindi, volontarietà dell'esposizione al rischio e conseguente violazione di un canone diligenziale.

E non c'è dubbio che, in quest'ottica, fondamentale rilevanza assume l'informazione sui rischi connessi al consumo da parte del produttore.

Nel caso che ci occupa, il consumatore non era informato compiutamente dei pericoli per la propria salute dal produttore, prima del 1990 e quindi era nell'impossibilità di effettuare una scelta libera e consapevole tra il non fumare ed il fumare con tutti i rischi conseguenti.¹²

Tale rappresentazione giustifica l'assetto motivazionale della Corte di Milano, che configura un concorso della vittima nell'evento dannoso soltanto per il periodo successivo al 1990 allorquando il fumatore decise di continuare nell'uso del fumo, nonostante le informative sui pacchetti di sigarette.

Mentre per il periodo precedente al 1990 dove non si era proceduto a dare conoscenza dei danni da fumo da parte delle società produttrici determina in capo a questi ultimi in maniera assorbente la responsabilità per danni.¹³

Va precisato che le fondamenta della liceità della commercializzazione dei prodotti da fumo ha trovato giustificazione nel principio, più formale che sostanziale, nell'autonomia economica

¹¹ ROLFI, il nesso di causalità nell'illecito civile: la Cassazione alla ricerca di un modello unitario, in *Corr. giur.*, 2006, 263, ss.;

¹² FERRARI, Il danno da fumo tra regolamentazione e risarcimento. Note in tema di informazione, dissuasione e limiti cognitivi degli individui, 2007, p. 109 ss.;

¹³ COVUCCI Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore di sigarette, in *Rivista*, 2010 p.660 ss.. Si veda anche D'ANTONIO il danno da fumo cit.;



privata e nel potere decisionale del consumatore, in grado di decidere sull'utilizzo nocivo di un bene per la salute.¹⁴

Da tali impostazioni ne deriva che la legislazione pubblica è stata impregnata non da una logica proibizionistica, bensì puramente informativa, finalizzata non a proibire il consumo del prodotto pericoloso, bensì ad favorire la consapevolezza della pericolosità dello stesso ed a disincentivare il consumo in via indiretta.

In sostanza l'impianto normativo è stato caratterizzato non da una logica proibizionista, ma dall'autonomia decisionale degli utenti, dal momento che la legislazione antifumo succedutasi nel tempo non ha avuto come oggetto principale la tutela diretta del diritto alla salute.

Infatti attraverso una analisi della normativa sviluppatasi in questi anni, la stessa è stata finalizzata esclusivamente a segnalare al consumatore i rischi provocati alla salute dai prodotti da fumo, risultando invece assente una rigida impostazione proibizionistica.

Appare quindi evidente la carenza di un efficace meccanismo di "*regulation trough legislation*", risultando nel merito un vuoto normativo idoneo e finalizzato a regolamentare e disciplinare il settore in merito a tutte le implicazioni connesse alla vendita di prodotti del tabacco e, soprattutto al consumo degli stessi.¹⁵

In quest'ottica l'utilizzo di forme di regolamentazione pubblica unitamente alla tipizzazione di meccanismi della responsabilità civile può rappresentare un adeguato percorso per tutelare ed equilibrare la tutela dei soggetti lesi, in considerazione che la scelta normativa di consentire la produzione e la vendita di prodotti dannosi per la salute dei consumatori deve essere finalizzata in via prioritaria alla tutela del diritto alla salute.

In sede processuale la British American Tobacco ha predisposto la propria linea difensiva attraverso l'analisi dell'evoluzione della consapevolezza dei danni da fumo nella società italiana.

¹⁴ D'ANTONIO La saga della tobacco litigation italiana all'indomani di Cass n. 26516/2009 in Nuova giur. Civ. comm., 2, 2015, 185 ss., nonché COVUCCI anche il Tribunale di Milano riconosce la risarcibilità dei danni da fumo attivo, in Danno e resp., 2, 2015, 174 ss.;

¹⁵ In merito al rapporto tra litigation e legislation si veda, MONATERI, I danni da fumo in Corr. giur., 2005, p. 668 ss.;



In tal senso si è cercato di dimostrare che i pericoli per la salute connessi al fumo di sigarette erano diventati di conoscenza comune in Italia fin dal lontano 1945.¹⁶

Nel caso di specie venivano allegati i lavori storiografici della prof.ssa La Rocca dove venivano citati ed indicati una serie di quotidiani locali e nazionali (Corriere della Sera, La Stampa, il Messaggero, il Mattino, l'Unità, l'Avanti, Avvenire,) oltre che riviste femminili (Annabella, Gioia) settimanali di informazioni (Espresso, Panorama), rotocalchi, settimanali confessionali, rapporti statistici e pubblicazioni specializzate.

Tale copiosa documentazione era la prova tangibile, secondo la consulenza dell'appellante, che dal 1945-1991 vi era stata una evoluzione lineare dell'acquisizione nelle coscienze collettive della consapevolezza dei danni da fumo.

Tali articoli segnavano la pericolosa connessione tra fumo e malattie mortali e dove l'attenzione alla collettività di tali pericoli erano stato ingentivato anche da malattie che avevano colpito personaggi celebri: Winston Churchill, re Giorgio VI di Inghilterra, lo scrittore Franz Werfel.

In tal senso si provvedeva a citare anche il rapporto Terry sugli effetti dannosi da fumo.

Con tale articolata ricostruzione storica parte appellante si è sforzata di dimostrare che la collettiva consapevolezza dei danni da fumo era già presente prima del 1991.

Le motivazioni della Corte Meneghina, per le considerazioni di cui appresso si dirà, finiscono ancora di più per ritagliare e definire la posizione soggettiva della parte passiva.

Fermo restando l'aspetto processualistico di contestazione degli scritti della prof. La Rocca, che non potevano costituire una prova preconstituita, vale a dire un documento, formatosi fuori dal processo ed idoneo a rendere nota l'esistenza di un fatto costitutivo di una situazione giuridica; la Corte Milanese è attenta nell'evidenziare che la documentazione allegata si fonda su stampa quotidiana e periodica ma è priva completamente di popolari ed efficaci forme di comunicazione, in grado di influenzare i comportamenti quotidiani della vita quotidiana di grandi masse di persone.¹⁷

Come contro rappresentazione la Corte Milanese è invece sensibile nell'evidenziare "*la pubblicità mascherata*" di sigarette, attraverso non solo inquadrate di pacchetti ma anche in richiami

¹⁶ Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1432/16 considerato in diritto; sulla centralità dell'obbligo di informazione si veda anche Cass. Sez. III 2007 n. 3086 in Foro 2007, 3144 ss. e Cass. sez. un. 2009 n. 794 in Corr. giur, 2009, 770 ss.;

¹⁷ Sulla centralità dell'obbligo di informazione si veda D'ANTONIO, Sigarette light cit.;



palesi con riproduzioni cinematografiche, richiamando l'immagine come il fumatore è stato lo status symbol di intere generazioni.

A parere della Corte l'aspetto centrale è definire ed inquadrare la posizione soggettiva del danneggiato, il suo livello culturale al fine di cristallizzare la potenziale ricettività nell'acquisizione di informazione.¹⁸

A parere sempre della Corte i richiami della British American Tobacco sull'informazione collettiva avevano un valore limitato su una persona, come il defunto Scippa che aveva lasciato la scuola all'età di quindici anni per lavorare come cameriere in un pubblico esercizio nella zona della stazione di Napoli, che certamente non poteva leggere il rapporto Terry né acquisire riviste ed informazioni scientifiche.

Il grado di diffusione nella collettività ha sicuramente un valore generale, ma deve comunque essere messo in correlazione con la posizione soggettiva del ricevente e sulla sua potenziale ricettività nell'inglobare le informazioni.

Tale motivazione pone le basi per una attenta verifica dell'art. 1227 cod. civ., ampiamente menzionato in sentenza ed la sua profonda interazione con l'art. 2050 cod. civ., come pilastri normativi della citata sentenza.

E' interessante notare attraverso un'analisi comparata nel sistema nord americano che già nel 1995 la Corte federale del distretto della Louisiana aveva indicato la necessità per i fumatori di agire processualmente non più singolarmente bensì congiuntamente tramite "*class action*".

In quest'ottica la sentenza Castano del 1995 ha rappresentato nel sistema giurisprudenziale americano il punto di svolta per una tipizzazione dell'azione risarcitoria.

In sede processuale la British American Tobacco ha cercato di inquadrare la fattispecie attraverso la normativa di fonte europea in materia di prodotti difettosi, dove a suo dire andrebbe applicata in luogo dell'art. 2050 cod. civ..

Nel merito il richiamo motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano è estremamente chiara: la qualifica di pericolosità di un'attività dipende dalla quantità di pericolo che la connota, risultando ardua e comunque priva di base normativa la limitazione al solo momento produttivo della responsabilità ex art. 2050 cod. civ..

¹⁸ Sull'obbligo di informazione si veda anche Cass. Sez. III 2007 n. 3086 in Foro 2007, 3144 ss e Cass sez. un. 2009 n. 794 in Corr. giur., 2009, 770 ss. cit.;



In tal senso citando l'esempio della “ *bombola di gas*”, dove in quest'ultima l'attività si è trasfusa nella pericolosità della cosa, si sarebbe in presenza di un'attività di per sé pericolosa che produce una cosa pericolosa, che contiene in questo caso l'oggetto pericoloso dell'attività, il gas.¹⁹

Nel caso invece delle sigarette il collegamento non è applicabile, dal momento che la loro produzione non è pericolosa e quindi tale attività non può trasfondere tale caratteristica nel prodotto.

Un eventuale regolamentazione della produzione di sigarette tra la normativa europea sarebbe distorsiva.

Nel caso de quo, la sentenza della Corte Milanese ritaglia nettamente le sfere competenziali tra l'ordinamento italiano che conosce e regola le attività pericolose e le cose in custodia e la legislazione speciale di origine comunitaria che conosce i prodotti difettosi.

Nel caso di specie la qualifica di pericolosità è determinata dalla quantità di pericolo che la connota, risultando errata la limitazione al solo momento produttivo della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., risultando per sua natura e non per la natura dei mezzi impiegati pericolosa l'attività di produzione di sigarette e di tabacchi lavorati, finalizzata alla loro commercializzazione ed al consumo da parte di terzi.

L'assenza di una adeguata politica di informazione circa il pericolo di sviluppare gravi malattie oltre all'utilizzo di strategie mediche per contrastare fenomeni di dipendenza da tale consumo, espone un numero molto alto di persone a contrarre malattie.²⁰

Peraltro sentenza la Corte, che inquadrare la vendita delle sigarette tra i prodotti pericolosi, diventerebbe illecita di per sé, in quanto in violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 104 d. lgs. n. 206/2005, di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e renderebbe consequenziale l'attivazione delle autorità amministrative competenti di cui all'art. 106, che dovrebbero prendere i provvedimenti prescritti dal successivo art. 107, fino all'inevitabile divieto di immissione sul mercato, stabilito dal II comma lett. E) N. 1) del codice del consumo.²¹

¹⁹ TASSONE, *Tobacco Litigation all'italiana e responsabilità civile che va in fumo in Danno e resp.*, 11, 2009, 1088 ss.;

²⁰ MONATERI *I danni da fumo*, 673 ss.;

²¹ D'ANTONIO *Riflessioni sulla risarcibilità del danno da fumo*, 10, 2004, 996 ss.;



L'art. 103 I comma del d. lgs. n. 206/2005 la definizione dei prodotti pericolosi ha carattere negativo, con l'affermazione di considerare tali tutti i prodotti che non rispondono alla definizione di prodotto sicuro.

Le repliche formulate dalla British American Tobacco di evidenziare la consapevolezza dei rischi connessi a tale abitudine sono state ritenute dalla Corte prive di ogni supporto scientifico e documentale.

La sentenza in esame è estremamente nitida nell'evidenziare che i processi motivazionali sono stati condotti attraverso una attenta ricognizione delle fonti di documentazione, tralasciando completamente di considerare modelli culturali e di comportamento.

E' interessante notare come la Corte Milanese dia particolare importanza alle procedure di informazioni e di pubblicità assegnando a queste uno spartiacque ai fini risarcitori.

Tale ricostruzione non significa celare il concetto di assuefazione, che è ampiamente documentato da una copiosa letteratura medica e trova comunque spazio nei passaggi motivazionali della sentenza.

Infatti da una attenta lettura appare cristallizzato il seguente concetto: la idoneità a responsabilizzare il consumatore con riferimento ai rischi del fumo non produce i medesimi risultati concreti se riferiti ad un soggetto che assume tabacco da un tempo significativo rispetto a colui che non ha mai fatto uso e deve scegliere se cominciare a fumare. Nel disegno giurisprudenziale della corte milanese traspare il concetto che l'assuefazione determinata dai prodotti da fumo assume rilevanza in termini di minore efficacia dell'informativa sulla pericolosità del prodotto fornita al consumatore tardivamente, quando questi aveva già cominciato a fumare.²²

In sostanza il tentativo di procedere alla ricostruzione della fattispecie secondo un modello di responsabilità oggettiva ancorato alla fattispecie dell'art. 2050 cod. civ. non impedisce in chiave interpretativa di dare adeguata attenzione alla condotta del danneggiato che incide ai sensi dell'art. 1227 cod. civ..

In tal senso ai tentativi di parte appellante di dibattere sulla carenza probatoria dell'assuefazione da fumo da parte del signor Scippa, l'intervento della Corte è netto nel richiamare le consulenze tecniche espletate circa il forte tabagismo di cui era affetto il de cuius.

²² TASSONE Tobacco Litigation all'italiana cit, 11, 2009,1088;



Orbene nella fattispecie di danni da fumo, si potrebbe obiettare che la centralità della condotta del danneggiato e la sua scelta “*se fumare o meno*” pone delle criticità in materia di elementi giustificativi al riconoscimento della responsabilità oggettiva.

La Corte ha superato tale rigida impostazione, attraverso un obbligo di prevenzione bilaterale, valida anche per la responsabilità di natura oggettiva.

In sostanza ha un senso applicare l’art. 2050 cod. civ., fin quando da un lato si verificano le condizioni di cui al citato articolo che impone alla ditta produttrice di aver adottato tutte le misure ad evitare i danni.

In tal senso si è già discusso dell’obbligo di informazione, e come lo stesso sia stato sviluppato negli ultimi anni.²³

Si rappresenta che le precedenti sentenze erano basate su un rapporto diretto e continuo tra condotta colpevole del consumatore e della irresponsabilità del produttore di sigarette.

In sostanza la scelta di fumare finiva per diventare come un consenso ad accettare la pericolosità del rischio.

Il carattere innovativo della sentenza della Corte di Appello sta nell’aver cristallizzato il concetto dell’art. 2050 cod. civ. indipendentemente dal comportamento del soggetto danneggiato.²⁴

In sostanza l’art. 2050 cod. civ., si perfeziona al di là del comportamento del consumatore, che in quest’ultima circostanza non costituisce elemento di perfezionamento della fattispecie di cui al predetto articolo.

Nella fase ricostruttiva della sentenza il comportamento del danneggiato degrada ad elemento esterno del paradigma normativo della responsabilità per danni da fumo.

Mentre la giurisprudenza pregressa era basata nel focalizzare esclusivamente l’attenzione sul comportamento del danneggiato e sulla sua capacità di discernimento, i successivi interventi spostano il baricentro sul nesso eziologico tra produzione e vendita di tabacchi e l’evento dannoso.²⁵

²³ COVUCCI Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore, cit, 2010 p.569 ss.;

²⁴ CASCIONE La responsabilità per danni da fumo in Seminari di diritto privato comparato, Bari 2011, 211 ss.;

²⁵ Sui richiami giurisprudenziali si veda D’ANTONIO Sigarette light, pubblicità ingannevole e danni al consumatore: i due principi fissati dalle Sezioni Unite;



In tal senso la negligenza del danneggiato nell'adozione di misure volte ad evitare il danno assume rilievo giuridico in un momento successivo, cioè quello della determinazione del risarcimento.

Questo non significa che la condotta del danneggiato non assumi rilevanza alcuna sulla responsabilità, rimanendo oltremodo significativo l'inquadramento della posizione del ruolo del fumatore .

Nel caso di specie la Corte di Appello scinde nettamente tra il consumo di tabacco ante 1990 e quello successivo, quasi ad evitare modelli di assoluta deresponsabilizzazione del danneggiato e, quindi direttamente a distinguere il grado di consapevolezza del rischio che accompagnava la vittima del danno all'atto del consumo del tabacco.

Fin tanto si può parlare di apporto causale del danneggiato quando vi sia piena conoscenza della pericolosità del prodotto e consapevolezza della scelta e, quindi volontarietà dell'esposizione al rischio e la violazione di un canone diligenziale.

Tale rappresentazione va letta e posta in correlazione con la parallela responsabilità del venditore di tabacchi. In tal senso assume rilevanza l'obbligo di informazione sui rischi connessi al consumo da parte del produttore.

Quindi, il consumatore non era informato compiutamente dei pericoli per la propria salute del produttore, prima del 1990 e quindi era nell'impossibilità di effettuare una scelta libera e consapevole tra il non fumare ed il fumare con tutti i rischi conseguenti.

Tutto ciò giustifica l'assetto motivazionale della Corte di Milano, che configura un concorso della vittima nell'evento dannoso soltanto per il periodo successivo al 1990 allorché il fumatore decise di continuare nell'uso del fumo, nonostante le informative sui pacchetti di sigarette.

Mentre per il periodo precedente al 1990 dove non si era proceduto a dare conoscenza dei danni da fumo da parte delle società produttrici determina in capo a questi ultimi in maniera assorbente la responsabilità per danni.²⁶

È interessante notare come la Corte Milanese dia particolare importanza alle procedure di informazioni e di pubblicità assegnando a queste uno spartiacque ai fini risarcitori.

²⁶ Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1432/16 considerato in diritto; si veda anche D'ANTONIO: La risarcibilità del danno da fumo tra consuetudine giurisprudenziale e nuove prospettive;



Infatti da una attenta lettura appare cristallizzato il seguente concetto: la idoneità a responsabilizzare il consumatore con riferimento ai rischi del fumo non produce i medesimi risultati concreti se riferiti ad un soggetto che assume tabacco da un tempo significativo rispetto a colui che non ha mai fatto uso e deve scegliere se cominciare a fumare. Nel disegno giurisprudenziale della corte milanese traspare il concetto che l'assuefazione determinata dai prodotti da fumo assume rilevanza in termini di minore efficacia dell'informativa sulla pericolosità del prodotto fornita al consumatore tardivamente, quando questi aveva già cominciato a fumare.²⁷

In sostanza il tentativo di procedere alla ricostruzione della fattispecie secondo un modello di responsabilità oggettiva ancorato alla fattispecie dell'art. 2050 cod. civ. non impedisce in chiave interpretativa di dare adeguata attenzione alla condotta del danneggiato che incide ai sensi dell'art. 1227 cod. civ..

In sede ricostruttiva la sentenza in esame rappresenta un primo esempio di apertura alla risarcibilità del danno da fumo.

Dal suo contenuto traspare una precisa valorizzazione dell'art. 2050 cod. civ. finalizzata anche ad evidenziare gli innumerevoli costi sociali dai danni da fumo.

In tal senso l'obbligo di informazione riveste una capillare importanza circa la nocività e la dannosità del prodotto, anche perché il processo informativo rappresenta la prima misura precauzionale da adottare ex art. 2050 cod. civ.

Da tali considerazioni ne deriva che se l'omissione informativa rappresenta il prius logico e giuridico da cui scaturisce la risarcibilità del danno, con la conseguente piena responsabilità del produttore ogni qual volta non riuscirà a dimostrare di aver adottato tutte le cautele per evitare la realizzazione il danno in concreto.

Peraltro l'adozione delle misure precauzionali, non può esaurirsi solo al processo informativo, ma deve essere anche esteso all'adozione di standard tecnologici più moderni e meno dannosi per la salute e deve essere inquadrato in senso lato, come divulgazione in favore dei consumatori di ogni dato e notizia in merito all'utilizzo del prodotto.

Tale sentenza, pertanto, facendo seguito alla precedente pronuncia della Cassazione del 2009 apre nuovi scenari alla regolamentazione del fenomeno, dove accanto alla "*litigation*", si inizia a configurare anche l'esigenza di una adeguata legislazione.

²⁷ Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1432/16 considerato in diritto;



In quest'ottica la elaborazione giurisprudenziale può svolgere la funzione di linee guida dove attraverso un percorso ermeneutico si può giungere ad una completa regolamentazione del fenomeno.